



AREA IV – REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE

**Oggetto:** *Cancellazione degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (PEC) irregolari - Art. 37 del Decreto Legge del 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11/09/2020 n. 120*

## **IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

**Vista** la L. 29.12.1993 n. 580 e s.m.i. recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” ed in particolare l’art. 8 “Registro delle imprese”;

**Rammentato** che il D.L. 29.11.2008, n. 185 conv. in L. n. 2/2009, nell’ambito delle misure volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, ha previsto, ai commi 6 e 6 bis dell’art. 16, che le imprese costituite in forma societaria sono tenute ad iscrivere presso il Registro delle imprese il loro indirizzo di posta elettronica certificata nell’istanza di iscrizione nel Registro medesimo;

**Rammentato**, altresì, che il successivo D.L. 18.12.2012, n. 179, conv. in L. n. 221/2012, all’art. 5 comma 2 ha esteso l’obbligo di iscrivere nel Registro un indirizzo di posta elettronica certificata anche alle imprese individuali;

**Considerato** che l’indirizzo PEC, iscritto nell’ “*Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti*” (cosiddetto INI-PEC) di cui all’art. 6 bis del Codice dell’Amministrazione digitale (D. Lgs. 7.3.2005, n. 82 e s.m.i.), deve essere valido, in quanto indirizzo pubblico informatico di riferimento dell’impresa, cui possono pervenire informazioni, atti e notifiche, validi a tutti gli effetti di legge;

**Preso atto**, dunque, della necessità di aggiornare il Registro delle Imprese al fine di garantire la tendenziale attendibilità ed esaustività degli indirizzi PEC ivi iscritti, evitando che si possa verificare la presenza di indirizzi non univoci, non attivi o revocati ovvero non validi poiché non riferibili ad imprese, bensì, a mero titolo esemplificativo, ai cittadini (es. CEC-PAC);

**Considerato** che il comma 2 del predetto art. 8 della citata L. n. 580/1993 e s.m.i. stabilisce che “*Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero della giustizia, sentita l’Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro*”;

**Vista**, dunque, la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015 e registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015, secondo la quale gli indirizzi PEC non validi, in quanto revocati, non attivi o non univoci, devono essere eliminati dal Registro delle Imprese;

**Atteso**, altresì, alla luce della novella introdotta dall’art. 37 del D.L. 16/07/2020, n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120, contenente disposizioni volte a favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti, che il Legislatore si pone l’obiettivo di dare effettiva attuazione alle disposizioni dei già citati artt. 16 del D.L. n. 185/2008 e 5 del D.L. 179/2012 ;

**Visto**, in particolare, che detto art. 37 del D.L. n. 76/2020, al comma 1, lett. b), per un opportuno coordinamento con il codice dell'amministrazione digitale e con la disciplina europea, ha sostituito il riferimento all'indirizzo PEC con quello relativo al *domicilio digitale*;

**Considerato**, inoltre, che l'art. 37, comma 1, lett. c), del più volte citato D.L. n. 76/2020, ha inserito il seguente comma 6-ter all'art. 16 del D.L. n. 185/2008: *“il Conservatore del Registro delle Imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle Imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al Giudice del Registro di cui all'articolo 2189 del codice civile”* e che analoga disposizione, prevista per le imprese individuali, è contenuta nello stesso art. 37, comma 2, che ha sostituito il comma 2 dell'articolo 5 del D.L. n. 179/2012, in base alla quale *“il Conservatore dell'ufficio del Registro delle Imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle Imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al Giudice del Registro di cui all'articolo 2189 del codice civile”*;

**Considerato** che la società Infocamere, consortile informatica delle Camere di commercio, grazie all'incrocio dei dati con il *data base* INI-PEC, è in grado di fornire gli elenchi delle imprese con sede iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma evidenziando le anomalie riscontrate sulle relative caselle di posta elettronica certificata perché revocate, inattive, non univoche o invalide, poiché formalmente non corrette ovvero non utilizzabili dalle imprese;

**Valutato** che le anomalie riscontrate negli indirizzi PEC trasmessi dalla Infocamere S.C.p.A. sono classificabili nelle ipotesi sopra descritte (ad eccezione degli indirizzi non validi e dunque iscritti in assenza delle condizioni di legge) e che sussistono, pertanto, i motivi per avviare il procedimento di cancellazione d'ufficio previsto dall'art. 37 del D.L. n. 76/2020;

**Sostenuto**, viceversa, che le PEC invalide vadano invece correttamente cancellate dal Registro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2191 c.c., poiché la relativa iscrizione è avvenuta *contra legem*;

**Valutata** positivamente, alla luce di quanto sopra, la percorribilità di un intervento “massivo” inteso a garantire, ai fini di una corretta comunicazione con le imprese ed a tutela dei terzi, la presenza all'interno del Registro delle sole PEC valide ed in linea con le norme vigenti;

**Atteso** che tale intervento “massivo” si rende necessario alla luce dei riscontri, effettuati anche con l'ausilio di Infocamere S.C.p.A., sul numero delle PEC non valide presenti nel Registro delle imprese di Roma che, allo stato, ammonta ad un numero consistente, con la conseguente impossibilità di procedere all'avvio di tanti procedimenti amministrativi quante sono le PEC non valide;

**Rammentato**, al riguardo, che i procedimenti d'ufficio indicati nella normativa descritta, prevedono l'attivazione di un contraddittorio con i portatori di interessi rilevanti al riguardo (*rectius* la comunicazione di avvio del procedimento), da instaurarsi mediante comunicazione formale avente natura ricettizia e che potrebbe essere *ipso iure* soddisfatta con la sola Raccomandata A/R ovvero con la PEC;

**Tenuto conto** dell'impossibilità di procedere tramite PEC proprio per la rilevata non validità e valutata l'antieconomicità di procedere tramite A/R, per la duplice motivazione dell'imputabilità della fattispecie in capo all'impresa e della natura vincolata del provvedimento del Conservatore, senza contare l'ingente onere finanziario, che ammonterebbe a centinaia di migliaia di euro, cui sarebbe esposta questa Camera per cause alla medesima non imputabili;

**Richiamate**, dunque, le norme legislative tempo per tempo vigenti in tema di riduzione della spesa pubblica;

**Ritenuto**, pertanto, ai fini della notifica dei vari provvedimenti che scaturiranno a seguito della presente disposizione, di poter mutuare la disciplina contenuta nell'art. 8 della L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. significativamente rubricato "*Modalità e contenuti della comunicazioni di avvio del procedimento*" che, al comma 3°, stabilisce: "*Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima*" e ciò anche nel caso diverso in cui un procedimento amministrativo di identico contenuto sia destinato a soggetti (imprese) che si trovano nella stessa situazione di irregolarità;

**Valutato** che, stante le diverse irregolarità, appare funzionale distinguere la comunicazione di avvio del procedimento in relazione ai vari tipi di carenza formale sopra evidenziati;

**Vista**, al riguardo, la L. 18 giugno 2009, n. 69 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione sul sito istituzionale degli Enti pubblici;

**Rammentato** che, in ossequio alla predetta disposizione, l'Albo camerale della Camera di Commercio di Roma è on line e consultabile in un'apposita sezione del sito internet;

**Visto**, altresì, il Regolamento per la pubblicazione degli atti nell'Albo camerale approvato con delibera del Consiglio n. 4 del 5 marzo 2018;

**Ritenuto** di dover provvedere, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, alla notifica mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Albo camerale *on line* ai sensi della L. 18 giugno 2009 n. 69 sia della comunicazione di avvio del procedimento che del Provvedimento finale di cancellazione del Conservatore per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in trenta giorni

## **DISPONE**

- di estrarre, con l'ausilio della società Infocamere, consortile informatica delle Camere di Commercio, grazie all'incrocio dei dati con il *data base* INI-PEC, gli elenchi di imprese, con sede iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, evidenziando le anomalie riscontrate sulle relative caselle di posta elettronica certificata perché revocate, inattive, non univoche o invalide, poiché formalmente non corrette ovvero non utilizzabili dalle imprese;
- di procedere ad avviare, per le caselle pec contenute negli elenchi estratti, il procedimento di cancellazione degli indirizzi di Posta elettronica certificata delle imprese, sia in forma collettiva che individuale, a seguito della novella introdotta dall'art. 37, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020;
- di distinguere la comunicazione di avvio del procedimento in relazione alle diverse irregolarità riscontrate;
- di procedere alla cancellazione delle pec irregolari con Provvedimento del Conservatore;
- che, per le motivazioni indicate in premessa, la notifica dell'avvio del procedimento nonché il Provvedimento finale del Conservatore, avvenga mediante pubblicazione all'Albo Camerale *on line* della Camera di Commercio di Roma ove rimarranno per trenta giorni consecutivi. Altresì, saranno inseriti nella sezione del sito istituzionale dedicata al Registro delle Imprese ai fini della raccolta;
- di rammentare che avverso il Provvedimento del Conservatore è, comunque, ammesso, ai sensi dell'art. 2189 c.c., reclamo al Giudice del Registro delle Imprese entro 8 gg dal giorno della pubblicazione all'Albo camerale che tiene luogo della notifica.

## **ORDINA**

ai fini dell'integrazione dell'efficacia, la pubblicazione della presente disposizione in Albo camerale per quindici giorni, nonché, per la massima diffusione, la pubblicazione nella sezione del sito istituzionale dedicata al Registro delle Imprese.

IL CONSERVATORE  
Barbara Cavalli

Roma, *data del protocollo*